



14582/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

CONTRIBUTO UNIFICATO

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Salvatore SALVAGO	Presidente
dott. Aniello NAPPI	Consigliere
dott. Maria Cristina GIANCOLA	Consigliere
dott. Pietro CAMPANILE	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: opposi-
 zione a decreto in-

sul ricorso proposto da

COMUNE DI CASTROPIGNANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente giuntivo
 domiciliato in Roma, alla via Albalonga n. 7, presso l'avv. CLEMENTINO PAL-
 MIERO, unitamente all'avv. VINCENZO COLALILLO, dal quale è rappresentato
 e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE - R.T.I.C GEOM.
G E D GEOM. **G** in persona del legale rap-
 presentante p.t. **GC**, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza
 Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
 unitamente all'avv. RENATO RIZZI, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di
 procura speciale a margine del controricorso

276

2015



CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 118/08, pubblicata il 22 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Masini per delega del difensore del ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico SORRENTINO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 4 luglio 2005, il Tribunale di Campobasso dichiarò inammissibile l'opposizione proposta dal Comune di Castropignano avverso il decreto ingiuntivo n. 166/00, emesso il 28 febbraio 2000 su ricorso del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese - R.T.I. **CG** e **DG**

, rilevando l'impossibilità di accertare la tempestività dell'opposizione, a causa della mancata produzione della copia notificata del decreto opposto.

2. — L'impugnazione proposta dal Comune è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Campobasso con sentenza del 22 maggio 2008.

A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, osservando che, nonostante la loro riconducibilità alla categoria delle prove precostituite, i documenti non possono essere prodotti in appello, qualora fossero producibili in primo grado, ed escludendo la possibilità d'invocarne l'indispensabilità, avuto riguardo alla irreversibilità degli effetti determinati dalla mancata produzione.

3. — Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassa-



zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345, 645 e ss. cod. proc. civ., sostenendo che, nel dichiarare inammissibile la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa può essere depositata anche in appello, non essendo in alcun modo previsto che tale adempimento debba aver luogo contestualmente alla costituzione in giudizio dell'opponente; la produzione di tale documento è d'altronde sottratta alla disciplina dei mezzi di prova, rispondendo alla sola finalità di consentire la verifica della tempestività dell'opposizione, e non anche a quella di dimostrare la fondatezza delle domande avanzate in giudizio.

1.1. — Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo d'impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell'opposizione, e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. III, 1° aprile 2014, n. 7528; Cass., Sez. I, 15 luglio 2009, n. 16540; in riferimento alla disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353,

J



Cass., Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23923; Cass., Sez. I, 21 dicembre 2004, n. 23711; 5 luglio 2002, n. 9810). In quanto volta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, tale produzione deve ritenersi consentita anche in appello, non ostandovi il divieto posto dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., il quale si riferisce ai mezzi di prova, vale a dire alle deduzioni ed alle produzioni necessarie per la dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti, e non è pertanto applicabile all'adempimento in esame, avente ad oggetto non già un documento probatorio, ma un atto processuale la cui acquisizione, escludendo l'irrevocabilità del decreto opposto, consente di procedere all'esame nel merito della domanda avanzata nel procedimento monitorio.

2. — Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo di impugnazione, con cui l'Amministrazione ribadisce l'ammissibilità dell'opposizione, lamentando l'insufficienza della motivazione addotta dalla Corte territoriale a sostegno dell'affermata irritualità della produzione in appello della copia notificata del decreto ingiuntivo.

3. — La sentenza impugnata va dunque cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Campobasso, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore

Il Presidente

